

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

83.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori COPPOLA e SICA; VIVIANI ed altri: Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai (<i>Testo unificato approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3123);	
Senatore VIVIANI: Nuove norme in materia di concorsi di trasferimento dei notai (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3953)	1066
PRESIDENTE	1066, 1067, 1068, 1069 1070, 1071, 1072, 1073, 1074 1075, 1076, 1077, 1078, 1079
CITTADINI	1073, 1075, 1077, 1078
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1067, 1068 1070, 1071, 1072, 1073, 1074 1075, 1076, 1077, 1078, 1079
INNOCENTI	1072, 1077
LOSPINOSO SEVERINI	1072
MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i>	1066, 1067 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079
PAPA	1071, 1072, 1073
REALE ORONZO	1066, 1070, 1072
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975 (3849);	
LAPENTA: Modifica all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato (3733)	1079
PRESIDENTE	1079, 1080, 1081
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1080, 1081
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i>	1079, 1081
PERANTUONO	1080
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (2957)	1082
PRESIDENTE	1082, 1083
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1082, 1083
PERANTUONO	1082
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1916)	1083
PRESIDENTE	1083, 1084, 1085

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

	PAG.
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1083, 1084
MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i>	1083, 1084
PENNACCHINI	1084, 1085
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
D'AREZZO e SPERANZA: <i>Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438)</i>	1085
PRESIDENTE	1085
PERANTUONO	1085
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1085

La seduta comincia alle 10,10.

STEFANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Coppola e Sica; Viviani ed altri: Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai (Testo unificato approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3123); senatore Viviani: Nuove norme in materia di concorsi di trasferimento dei notai (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Coppola e Sica e Viviani, De Carolis, Martinazzoli, Licini, De Marzi e Lisi: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai », già approvate in un testo unificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 luglio 1974; e della proposta di legge d'iniziativa del senatore Viviani: « Nuove norme in materia di concorsi di trasferimento di notai », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 luglio 1975.

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. La mia relazione sarà breve, anche perché la pro-

posta di legge n. 3123 è stata approvata dal Senato dopo una approfondita discussione; in pratica, essa è uno stralcio del disegno di legge organico di riforma dell'ordinamento del notariato. Il provvedimento tende a regolamentare nella maniera più chiara, obiettiva e rigorosa possibile la materia dei trasferimenti notarili. L'attuale sistema è strutturato nella seguente maniera: i posti di notaio sono attribuiti tramite pubblico concorso in caso di prima nomina, ovvero per trasferimento da altra sede, attraverso un'assegnazione interna disposta dal Ministero di grazia e giustizia. Una delle aspirazioni del provvedimento è quella di far sì che questa seconda ipotesi si realizzi attraverso maggiori garanzie di obiettività, in particolare mediante l'istituzione di una commissione nella quale sia rappresentata anche la categoria interessata. È vero che attualmente il potere discrezionale del Ministero viene esercitato in modo responsabile, in virtù di una autolimitazione basata su criteri direttivi interni; ma ciò, ovviamente, non costituisce alcuna garanzia di validità esterna.

Gli obiettivi che il provvedimento in discussione si prefigge sono sostanzialmente quattro: esatta individuazione dei titoli sia di valutazione sia di preferenza; esatta prefissione del punteggio da attribuire ad ogni titolo, riducendo qualsiasi potere discrezionale; previsione di una commissione esaminatrice costituita da due funzionari ministeriali e da un notaio; delineazione dell'iter procedimentale del concorso.

Il Senato ha già approvato le proposte di legge in discussione: sul piano generale, mi permetto di sollecitare la Commissione ad approvarle (esse possono utilmente essere fuse in un unico testo) riservandomi di presentare alcuni emendamenti in merito ai criteri di fissazione dei punteggi che suscitano alcune perplessità, almeno a mio avviso. Tali emendamenti, del resto, sono stati da me formulati dopo aver sentito alcuni rappresentanti dei vari gruppi. Non ho null'altro da aggiungere e quindi concludo dichiarando la mia disponibilità per qualsiasi chiarimento i colleghi desiderassero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

REALE ORONZO. Vorrei osservare che il provvedimento in discussione non è mol-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

to rivoluzionario rispetto alla normativa vigente. Il Ministero, come ha osservato lo stesso relatore, operava già una sorta di « autolimitazione » perché aveva creato — desumendola in buona parte dalla legge — una normativa interna (sempre osservata) che lasciava sussistere un margine di discrezionalità soltanto relativamente all'esame delle pubblicazioni. Tutto il resto era automatico: durante il periodo in cui sono stato ministro di grazia e giustizia, sia nel 1964-1968 sia successivamente, ho sempre insistito a favore di questa autolimitazione, proprio al fine di rendere automatica l'individuazione dei vincitori nei concorsi per trasferimento, in quanto tale sistema moralizzava in larga misura il settore e sottraeva il Ministero ad ogni ipotesi di pressione che comunque sarebbe stata da me sempre rifiutata.

Nella pratica, sussistono anche dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni, offerti da una tabella in cui erano fissati dei coefficienti. Mi pare che alla commissione giudicatrice, anche nel provvedimento in discussione, si lasci un largo margine di discrezionalità. Anzi, se non sbaglio è stato aumentato il coefficiente, cioè i punti attribuibili, per le pubblicazioni (punto 8 dell'articolo 3): questo è un fatto negativo, perché si ampliano i margini di discrezionalità. Mi pare, però, che, sempre nel punto 8 dell'articolo 3, sia contenuto un elemento positivo: la correlazione con i punti 5, 6 e 7, che elimina alcune situazioni assurde.

Ci sono altri punti sui quali vorrei richiamare l'attenzione della Commissione. Il più importante è l'aumento del punteggio per la qualità di combattente. Molte cose mi fanno pensare che il vero scopo di queste proposte di legge sia di inserire questa riserva; tant'è vero che, dal momento che il progetto di legge n. 3123 non trovava una sollecita approvazione, fu presentato uno stralcio, la proposta di legge n. 3953, che, appunto, riguarda quasi esclusivamente questa materia. Non solo: mentre nella normativa attualmente vigente gli elementi considerati dal numero 4 dell'articolo 3 della proposta di legge n. 3123 sono distinti uno dall'altro, in quella che andiamo ad introdurre sono tutti riassunti in un lungo elenco e qualunque di essi venga in evidenza, si applicano sempre cinque punti. Sugli altri punti mi riservo di intervenire in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MICHELI PIETRO, Relatore. Come preannunciato, propongo che, sulla base dei risultati emersi dai contatti informali tra gli esponenti dei vari gruppi e dal momento che è necessario un riesame globale della materia, la Commissione approvi un testo unificato, con alcune modifiche e integrazioni rispetto alla normativa varata dal Senato.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo, richiamandosi alle dichiarazioni rese nello altro ramo del Parlamento, concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che possa essere accolta la proposta del relatore di procedere alla redazione di un testo unificato delle due proposte di legge in discussione.

(Così rimane stabilito).

Passiamo allora all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 della proposta di legge n. 3123 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Concorso per trasferimento).

I posti notarili vacanti vengono messi a concorso per titoli fra notai in esercizio, entro tre mesi dalla data della vacanza, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, la domanda, i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di lire 5.000 per ciascun posto richiesto.

Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il decreto può essere revocato, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge n. 3123:

ART. 2.

*(Iscrizione d'ufficio.
Esclusione dal concorso).*

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza. L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti.

L'articolo 1 della proposta di legge numero 3953, a sua volta, è così formulato:

ART. 1.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui è compresa la sede soppressa.

MICHELI PIETRO, Relatore. Proponerei di unificare questi due articoli, nel senso di adottare, per il primo comma, la formulazione della proposta di legge n. 3953, naturalmente integrata dal riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 della proposta di legge n. 3123.

In altri termini, l'articolo 2 potrebbe essere costituito dall'articolo 2 della proposta di legge n. 3123, modificato come segue:

Al primo comma sostituire le parole: « nel distretto di appartenenza », con le seguenti: « nella circoscrizione del tribunale in cui è compresa la sede soppressa ».

Dal momento, infatti, che le dimensioni del distretto sono molto ampie (da Melfi

a Potenza, ad esempio) e c'è quindi il rischio che il notaio trasferito da una sede all'altra possa perdere la clientela, mi pare giusto limitare l'ambito del trasferimento alla circoscrizione del tribunale in cui è compresa la sede soppressa.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere favorevole sulla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore ha dunque proposto, con il parere favorevole del Governo, di formulare l'articolo 2 come segue:

ART. 2.

*(Iscrizione d'ufficio.
Esclusione dal concorso).*

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui è compresa la sede soppressa.

Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza. L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti.

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 2, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge n. 3123:

ART. 3.

(Titoli per il trasferimento).

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'articolo 6, sono i seguenti:

1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà, sino al massimo di quindici punti;

2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un decimo di punto per ogni trecentesimo in più, ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di dieci punti; con l'ulteriore aumento in ogni caso di due punti per l'idoneità conseguita in altro concorso per esame;

3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di dieci punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al n. 1) non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

4) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, insignito di decorazione al valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, e categorie equiparate, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non era stata ancora conseguita l'idoneità all'esercizio del notariato, in ragione di cinque punti;

5) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, in ragione di mezzo punto per ogni biennio con un massimo di due punti;

6) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al n. 5), con un massimo di tre punti;

7) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di due punti non cumulabili con i punti di cui ai nn. 5) e 6);

8) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, valutabili sino a tre punti a giudizio motivato della Commissione di cui all'articolo 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai nn. 5), 6) e 7) non potrà eccedere il massimo di quattro punti;

9) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive

negli archivi notarili per almeno un anno, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, con un massimo di due punti; lo eventuale cumulo con il punteggio previsto al n. 1) non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

11) la residenza per almeno dieci anni, o il precedente esercizio notarile per almeno due anni, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di tre punti;

12) l'operosità e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai Consigli distrettuali competenti.

Do altresì lettura dell'articolo 2 della proposta di legge n. 3953:

ART. 2.

Nei concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti gli ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono, a richiesta, ottenere per una sola volta la valutazione di cinque anni come anzianità di esercizio effettivo agli effetti dell'articolo 12 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non avevano ancora conseguito l'idoneità all'esercizio del notariato.

Credo che converrà discutere separatamente i singoli punti dell'articolo 3 della proposta di legge n. 3123. L'articolo 2 della proposta di legge n. 3953 verrà quindi in considerazione a proposito del numero 4).

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

MICHELI PIETRO, *Relatore*. L'articolo 3 è quello centrale di tutto il provvedimento perché fissa in modo rigoroso i criteri per i punteggi.

Sul primo punto non ho alcuna proposta da fare.

PRESIDENTE. Passiamo allora al numero 2).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Anche sul secondo punto dell'articolo 3 non ho obiezioni da fare e non ho presentato alcun emendamento.

REALE ORONZO. Sono contrario alle disposizioni contenute nel punto 2) perché esse non privilegiano il merito personale, prevedendo, rispetto al risultato dell'esame di concorso, solo un decimo di punto per ogni trecentesimo in più ottenuto oltre il minimo di duecentodieci tredicesimi.

Faccio questa osservazione per scrupolo di coscienza. Oggi il merito personale non viene più riconosciuto: una persona appena nasce consegue il diritto a diventare presidente di sezione della Corte di cassazione, o a diventare notaio!

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Le disposizioni contenute nel punto 2) dell'articolo 3 sono state oggetto di una lunga discussione al Senato. Il testo che è ora al nostro esame è frutto di una soluzione di compromesso. Propongo pertanto di non modificarlo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti al numero 2), passiamo al numero successivo.

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

Al numero 3) sostituire le parole: « fino a un massimo di dieci punti », con le seguenti: « fino ad un massimo di tre punti ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Questo emendamento tende a ridurre da dieci a tre il massimo dei punti spettanti a coloro che abbiano esercitato le funzioni notarili pur non essendo iscritti all'albo come coadiutori o come temporaneamente autorizzati. Ciò in considerazione del fatto che la maggior parte dei coadiutori sono ormai divenuti notai e che recenti disposizioni legislative hanno fissato un massimo di cinque anni per l'esercizio delle funzioni notarili come coadiutore.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione per l'emendamento del relatore. Propongo altresì, per una migliore formulazione letterale, di inserire una virgola dopo le parole « non iscritto all'albo »

e di sostituire le parole « n. 1 non potrà » con le altre « n. 1 non può ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Prima di passare ai punti successivi, conviene porre in votazione gli emendamenti al punto 3).

Pongo in votazione il primo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo dunque al numero 4). Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato un emendamento interamente soppressivo di questo numero.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Come già ha chiarito il Presidente, disposizioni analoghe a quelle contenute dal numero 4) dell'articolo 3 della proposta di legge numero 3123 sono previste dall'articolo 2 della proposta di legge n. 3953, la quale prevede in favore degli ex combattenti il diritto a beneficiare di cinque punti, che equivalgono in pratica al punteggio spettante per cinque anni di attività. Su tale disposizione, che è stata oggetto di vivace discussione, ha però espresso parere sfavorevole la Commissione affari costituzionali.

Personalmente sono contrario alle disposizioni previste dal numero 4); ritengo quindi che, tenendo anche conto del parere della Commissione affari costituzionali, il punto 4) vada soppresso. Se la Commissione non dovesse tuttavia decidere in tal senso, è comunque opportuno quanto meno diminuire il punteggio da cinque a tre punti o tener conto della condizione di ex combattente in sede di valutazione dei titoli di preferenza.

Bisogna per altro tener presente che le disposizioni in questione erano attese in un momento in cui stavano per avvenire una serie di trasferimenti a posti assai ambiti, mentre ora, essendo stati effettuati quasi tutti questi trasferimenti, non sono più di grande interesse per nessuno.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare che, su questo punto, le due proposte di legge coincidono e quindi, anche se il parere della I Commissione è stato richiesto ed espresso soltanto rispetto alla proposta di legge n. 3953, per una doverosa coerenza, oltre che per non incorrere in problemi di carattere procedurale, la soluzione migliore sarebbe quella di accettare la seconda subordinata del relatore, cioè considerare la qualità ex combattente non in sede di attribuzione del punteggio, bensì nella valutazione dei titoli di preferenza, oggetto dell'articolo successivo del provvedimento.

MICHELI PIETRO, Relatore. Traggo conforto dalle valide considerazioni del Presidente insistendo sull'emendamento soppressivo (salva la reintroduzione di questa disposizione nell'articolo successivo). Credo che ciò sia opportuno per far procedere utilmente l'iter del provvedimento.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rende conto delle obiezioni del relatore, ma pensava che si potesse limitare ad introdurre una graduazione: « fino a cinque punti ».

PRESIDENTE. Prego il Governo di non insistere su questa proposta, allo scopo di ritornare allo spirito originario del provvedimento.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. D'accordo. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dell'emendamento del relatore, restando inteso che, se verrà approvato, le disposizioni che figurano nel numero 4) dell'articolo 3 della proposta di legge numero 3123 e nell'articolo 2 della proposta di legge n. 3953 potranno essere reintrodotti e parzialmente nell'articolo 4 della proposta di legge n. 3123, cioè ai fini del computo dei titoli di preferenza, in caso di parità di punteggio.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, soppressivo del numero 4) dello articolo 3 della proposta di legge n. 3123.

(E approvato).

Converrà ora considerare congiuntamente i numeri 5), 6) e 7) dell'articolo 3 della proposta di legge n. 3123.

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al numero 6), dopo la parola « assimilati », aggiungere le altre: « con la qualifica di professore ordinario, straordinario, incaricato o libero docente »;

al numero 6), sostituire le parole: « con un massimo di tre punti » con le parole: « con un massimo di due punti »;

sopprimere il numero 7).

MICHELI PIETRO, Relatore. Poiché si pone il problema della libera docenza che non costituisce più titolo di preferenza, proporrei di sopprimere il punto 7), inserendo nel punto 6) tutta la casistica riguardante la materia dell'insegnamento. Inoltre, per l'economia del provvedimento, mi sembrerebbe opportuno stabilire un punteggio massimo di due punti, anziché di tre punti.

PRESIDENTE. Vorrei porre in rilievo che il punto 7) prevede la libera docenza come titolo autonomamente valido, indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia esercitato o meno l'insegnamento, mentre mediante l'unificazione dei due punti si darebbe invece valore di titolo soltanto all'attività didattica effettivamente svolta.

MICHELI PIETRO, Relatore. A mio giudizio ha valore prevalente, sul titolo formale, l'insegnamento effettivamente svolto: preferisco questa soluzione che premia lo effettivo valore dell'insegnante più che il titolo in sé.

PAPA. Sono contrario alla proposta del relatore in quanto mi pare che essa alteri la normativa sulla valutazione dei vari titoli professionali. Abbiamo presentato da molto tempo una proposta di legge in materia, ma fino a quando resterà in vigore il sistema attuale, anche il conseguimento e quindi il possesso della libera docenza costituirà motivo di valutazione a sé stante, indipendentemente dall'effettiva attività di insegnamento svolta. A mio giudizio, questa proposta del relatore non può essere accolta per due motivi: perché non possiamo equiparare l'effettivo insegnamento al semplice possesso del titolo e perché non potremmo neanche denegare un qualsiasi

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

valore al titolo di libera docenza. Nella proposta di legge occorrerà introdurre una disposizione tendente a stabilire una graduatoria dei punteggi da assegnare alle due posizioni che sono distanti ma che debbono essere riconosciute, sia pure attraverso una diversità di valutazione.

LOSPINOSO SEVERINI. Condivido le considerazioni dell'onorevole Papa, che mi sembrano giuste.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se il libero docente insegna, può avvalersi del punto 6); in caso contrario, del punto 7): diversamente, si esclude chi, libero docente, non eserciti la professione.

REALE ORONZO. Mi sembra che l'ultima osservazione dell'onorevole sottosegretario sia giusta. Vorrei invece richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di stabilire dei punteggi fissi per evitare interventi discrezionali.

PRESIDENTE. Non si tratta di un criterio discrezionale: si stabiliscono due punti per ogni biennio e comunque non possono essere superati i tre punti.

REALE ORONZO. Ne prendo atto, e non insisto sulla mia osservazione.

PRESIDENTE. Si potrebbero ridurre i punti da due ad uno. Consiglierei all'onorevole Pietro Micheli di presentare un emendamento in tal senso e, quindi, di ritirare gli emendamenti che ha presentato, lasciando, così, inalterato il punto 6).

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Aderisco all'invito del Presidente e ritiro gli emendamenti da me presentati relativi ai punti 6) e 7).

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

Al numero 7), sostituire le parole: « due punti non cumulabili », con le seguenti: « un punto non cumulabile ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, per quanto riguarda questo emendamento, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo al numero 7), in ordine al quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo al numero 8).

L'onorevole Oronzo Reale ha presentato il seguente emendamento:

Al numero 8), sostituire le parole: « tre punti », con le seguenti: « due punti ».

REALE ORONZO. Ho presentato questo emendamento perché devo dire che tutte le volte che lo scarto tra il vincitore e gli altri concorrenti è stato determinato dalle pubblicazioni, ci si è affidati, in realtà, a dei criteri estremamente arbitrari, del tipo: « questa pubblicazione rivela profondità di concetti ». Mi pare giusto ridurre i margini di discrezionalità in una materia in cui, come l'onorevole Pietro Micheli sa, giocano forti interessi.

INNOCENTI. Se dovessimo accettare il punto di vista dell'onorevole Reale, dovremmo dire che anche la valutazione delle prove scritte, che avviene in ogni concorso per esami, presenta dei margini di discrezionalità che non sono accettabili.

REALE ORONZO. Vorrei precisare che mi sto riferendo al concorso per il trasferimento dei notai e non a quello per l'accesso alla professione, che è molto rigoroso. Si tratta di concorsi distinti, con commissioni distinte.

LOSPINOSO SEVERINI. Vedo che nel numero 8) si dà lo stesso punteggio sia alle pubblicazioni in materia notarile sia alle pubblicazioni in altre materie. Secondo me sarebbe opportuno mantenere i tre punti per il primo tipo di pubblicazioni, e scendere a due per l'altro.

PAPA. Se quello che è un titolo dello Stato, la libera docenza, viene valutato al massimo con un punto, perché lasciamo tanto spazio alla discrezionalità della commissione nella valutazione delle pubblicazioni? Non mi sembra equo superare il punteggio che si dà per la libera docenza.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A volte la libera docenza è conferita sulla base di po-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

chissime pubblicazioni. Inoltre può darsi il caso di libera docenza in discipline diverse da quelle in cui rientrano le pubblicazioni.

PAPA. Sarei per attribuire al massimo un punto alle pubblicazioni e per abbassare a due il massimo dei punti cumulabili. In caso contrario si lascia alla commissione un'area discrezionale troppo vasta.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Reale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Reale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Reale Ortonzo, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo al numero successivo.

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

Al numero 9) sostituire le parole: « per almeno un biennio in ragione di un punto », *con le seguenti:* « per almeno un anno, in ragione di mezzo punto per ogni anno con il massimo di un punto ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora al numero 10).

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al numero 10), dopo le parole: « negli archivi notarili per almeno un anno », *aggiungere le seguenti:* « nonché il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive per almeno un anno presso le pubbliche amministrazioni a seguito di pubblico concorso per il quale sia richiesta la laurea in giurisprudenza »;

Al numero 10), sostituire le parole: « due punti » *con le altre:* « tre punti ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Il primo di questi due emendamenti tende ad equiparare al servizio di ruolo negli archivi notarili quello prestato in altre carriere direttive della pubblica amministrazione, ove

per l'ingresso in carriera sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

L'altro emendamento si illustra da sé.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come è possibile equiparare il servizio prestato, ad esempio, da un segretario dell'università all'attività di avvocato o procuratore?

CITTADINI. Corriamo il rischio di ribaltare completamente lo spirito del testo del numero 10), che vuole tener conto della specializzazione e non della laurea.

PRESIDENTE. Non bisogna dimenticare, però, che i beneficiari di quanto previsto dal numero 10) sono dei notai e sono quindi già in possesso delle qualità specifiche che la loro professione richiede. Per quale ragione, allora, escludere dai benefici previsti dal punto 10) coloro che, in possesso della laurea in giurisprudenza, abbiano prestato servizio in carriere direttive della pubblica amministrazione?

PAPA. Generalmente si inoltra domanda di trasferimento per ottenere una sede più impegnativa di quella ricoperta; per questa ragione, nel valutare i motivi del trasferimento ed i titoli in possesso dell'interessato, è necessario tenere conto soprattutto della solidità dei titoli.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione in ordine ad entrambi gli emendamenti al numero 10).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende insistere sui suoi emendamenti?

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore al numero 10), per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore al numero 10), per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Passiamo al numero successivo. Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato un emendamento interamente soppressivo del numero 11).

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Questa disposizione mi sembra eccessivamente corporativa in quanto tiene conto di una residenza pregressa di almeno dieci anni nel distretto notarile, attribuendo ai possessori di tale requisito un determinato punteggio: io sarei invece del parere di inserire questo titolo nell'articolo successivo, relativo agli elementi di preferenza a parità di punteggio.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo, soppressivo del numero 11).

(È approvato).

Poiché al numero successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 3 nel suo complesso che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 3.

(*Titoli per il trasferimento*).

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'articolo 6, sono i seguenti:

1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà, fino al massimo di quindici punti;

2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un decimo di punto per ogni trecentesimo in più, ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di dieci punti; con l'ulteriore aumento in ogni caso di due punti per l'idoneità conseguita in altro concorso per esame;

3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'arti-

colo 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti;

4) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, in ragione di mezzo punto per ogni biennio con un massimo di due punti;

5) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al numero 4), con un massimo di tre punti;

6) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di un punto non cumulabile con i punti di cui ai numeri 4) e 5);

7) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, valutabili sino a due punti a giudizio motivato della commissione di cui all'articolo 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 4), 5) e 6) non può eccedere il massimo di quattro punti;

8) l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio, in ragione di un punto;

9) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive per almeno un anno presso le pubbliche amministrazioni a seguito di pubblico concorso per il quale fosse richiesta la laurea in giurisprudenza, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, con il massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti;

10) l'operosità e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai consigli distrettuali competenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge n. 3123:

ART. 4.

(Titoli di preferenza).

Ove risulti parità di punteggio, la preferenza è determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:

- 1) la maggiore permanenza nell'ultima sede; nell'ipotesi che vi sia stato trasferimento d'ufficio, il periodo si computa dall'ultima assegnazione su domanda;
- 2) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;
- 3) la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali ed internazionali;
- 4) l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio;
- 5) la situazione di famiglia.

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti alinea:

« 6) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato od invalido di guerra, decorato al valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, anche se preesistente all'esercizio del notariato;

7) la precedente residenza per almeno cinque anni o il precedente esercizio notarile per almeno due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

8) l'esercizio di attività lavorativa stabile e continuativa da parte del coniuge, nell'ultimo biennio, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire ».

MICHELI PIETRO, *Relatore.* Questo emendamento si illustra da sé: il punto 6) ripropone i requisiti soppressi nel precedente articolo 3, così come il punto 7), mentre l'ultimo alinea inserisce tra i titoli di preferenza anche l'esercizio di un'attività stabile e continuativa da parte del coniuge, che a me sembra nella logica del provvedimento in discussione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sui primi due titoli sono d'accordo, sul terzo avrei qualche esitazione.

CITTADINI. Si tratta in pratica della estensione di un beneficio di cui già usufruiscono altre categorie.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 della proposta di legge n. 3123 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

ART. 5.

(Trasferimento per modificazione di circoscrizioni).

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede al capoluogo di altro distretto, al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto, nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo, almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

determinata dal maggior numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parità, dall'anzianità di esercizio nel distretto precedente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 della proposta di legge n. 3123:

ART. 6.

(Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento).

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza, su ogni altro aspirante, ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione i notai, che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perché non si sono verificate le condizioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nei concorsi di trasferimento a sede di nuova istituzione già sede aggregata di altra sede è data la preferenza su ogni altro al notaio titolare della sede cui la nuova sede a concorso era aggregata che abbia prestato in quest'ultima la sua obbligatoria assistenza ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Anche questo emendamento in pratica non ha bisogno di illustrazione. Nel caso in cui una sede aggregata sia promossa a sede principale, il notaio che esercitava in questa sede ha diritto di preferenza: cioè, dovendo scegliere tra la principale e l'ex aggregata, qualora opti per quest'ultima, ha diritto di preferenza.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 della proposta di legge n. 3123:

ART. 7.

(Commissione e norme procedurali per i concorsi di trasferimento).

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una commissione per lo esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed è composta da due funzionari del Ministero di grazia e giustizia, di cui uno effettivo e uno supplente, e da due notai in esercizio, di cui uno effettivo e uno supplente, designati ogni anno dal Consiglio nazionale del notariato.

Un addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la commissione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del concorso stesso, redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

Il notaio che risulta vincitore di più concorsi deve optare per la sede preferita entro 90 giorni dalla decisione del primo concorso al quale ha partecipato. Le sedi rinunciate vengono assegnate agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo ed il terzo comma con i seguenti:

« La commissione è presieduta dal ministro o, per sua delega, dal direttore ge-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

nerale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta dal direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e, quale supplente, da un altro magistrato della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del medesimo Ministero, e da due notai in esercizio, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati ogni due anni dal Consiglio nazionale del notariato.

Funzionari addetti all'ufficio del notariato, nel numero ritenuto necessario, disimpegnano le funzioni di segretario ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Lo accolgo integralmente. Il testo del Senato parlava di funzionari: i funzionari nel sistema del Ministero di grazia e giustizia sarebbero i cancellieri, mentre secondo lo spirito della proposta di legge dovrebbero essere i competenti magistrati del Ministero.

INNOCENTI. La prima parte dell'emendamento proposto dal Governo mi sembra offensiva nei confronti del direttore generale, e tra l'altro è la prima volta che sento parlare di delega obbligatoria. In pratica, qualora manchi la delega del ministro, il direttore generale sarebbe escluso dall'esercizio di questa funzione.

CITTADINI. Potremmo evitare di specificare il destinatario della delega: se il ministro lo riterrà opportuno, potrà delegare il direttore generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Innocenti ha presentato il seguente subemendamento:

Nell'emendamento del Governo, sostituire le parole: « o, per sua delega, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia » con le altre: « da un suo delegato ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono contrario al subemendamento dell'onorevole Innocenti.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Non ho obiezioni rispetto al subemendamento Innocenti, che accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Innocenti, accettato dal re-

latore e sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, come modificato dal subemendamento Innocenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli della proposta di legge n. 3123 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(Esclusione dal concorso per condanna penale o provvedimento disciplinare).

La Commissione può escludere dal concorso per trasferimento i notai che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato condanne per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione.

(È approvato).

ART. 9.

(Nuovo concorso).

È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaio vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notai in esercizio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo della proposta di legge n. 3123:

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24. La disposizione non si applica al

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

caso di trasferimento di notaio in esercizio, il quale, con lo scadere dei termini stabiliti, decade dalla nomina nella nuova sede ma conserva il diritto a svolgere le sue funzioni nel luogo della precedente residenza. A seguito della predetta decadenza la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso stesso ».

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « ma conserva il diritto a svolgere le sue funzioni », *aggiungere le seguenti:* « come notaio in soprannumero ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Questo emendamento tende a specificare che il notaio in esercizio, che con lo scadere dei termini stabiliti decade dalla nuova sede, conserva il diritto a svolgere le sue funzioni nel luogo della precedente residenza, ma solo come notaio in soprannumero.

CITTADINI. Avrei qualche perplessità. Va bene lasciare in soprannumero il notaio quando la sede è attribuita ad un altro, ma quando essa rimane vacante, perché non dargli il diritto di ricoprirlo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se è libera, il notaio tornerà nella sede propria.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Ritiro lo emendamento, purché risulti ben chiaro dai lavori preparatori della legge che la nomina avviene in soprannumero (sempre che la sede sia stata ricoperta).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge n. 3953:

ART. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano ai concorsi di trasferimento non ancora definiti all'atto di entrata in vigore della presente legge e sino a quando non sarà emanata una nuova disciplina organica dei concorsi di trasferimento per posti notarili vacanti.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. La seconda parte di quest'articolo è ovviamente superata dalle precedenti deliberazioni. La prima parte merita invece considerazione, ma limitatamente all'articolo 10. Proporrei pertanto di aggiungere, agli articoli sinora approvati, il seguente:

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione dell'articolo 10 è applicabile anche alle questioni insorte anteriormente, purché non sia ancora intervenuta pronuncia definitiva passata in giudicato.

In tal modo, si renderebbe applicabile la normativa dell'articolo 10 anche alle controversie pendenti davanti al giudice.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole. Vorrei solo consigliare all'onorevole relatore una formulazione più precisa: in particolare, conviene sostituire il termine « questioni » con quello di « controversie ».

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha così riformulato l'articolo aggiuntivo:

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione dell'articolo 10 è applicabile anche alle controversie pendenti a tale data.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

CITTADINI. Desidero sottolineare che anche per la norma transitoria vale il chiarimento espresso rispetto all'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

A norma del primo comma dell'articolo 90 del regolamento, il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha proposto di adottare le seguenti correzioni di forma:

Al secondo comma dell'articolo 2, sopprimere le parole: « anche se essi hanno titoli di preferenza »;

All'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: « Precedenza nei concorsi per trasferimento »;

Al primo comma dell'articolo 6, sostituire la parola: « preferenza », con l'altra: « precedenza »;

Al quarto comma dell'articolo 7, sostituire le parole: « pubblicazione del concorso ». *con le altre:* « pubblicazione dell'avviso del concorso ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Si tratta di modifiche puramente formali e di coordinamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo; però, anziché fare riferimento all'avviso del concorso, sarebbe meglio fare riferimento al bando.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Ma negli altri articoli si parla di avviso.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma non è esatto. Nell'articolo 7 si dovrebbe far riferimento alla pubblicazione del bando di concorso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che le correzioni finali proposte dal relatore, con la modifica suggerita dal rappresentante del Governo, sono accolte.

(Così rimane stabilito).

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Propongo il seguente titolo del testo unificato: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il testo unificato delle due proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del progetto di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione in favore del personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari (3849); e della proposta di legge Lapenta: Modifica all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazioni di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato (3733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Estensione in favore del personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975 » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Lapenta: « Modifica all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato ».

Come la Commissione ricorda, la discussione sulle linee generali ha avuto inizio nella seduta del 17 luglio scorso ed è proseguita il 23 luglio successivo. Prego quindi il relatore di riassumere i termini del dibattito precedentemente svoltosi.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il disegno di legge all'ordine del giorno mira

ad estendere l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di 80 ore in occasione delle consultazioni elettorali, prima concessa solo ai dipendenti degli uffici circoscrizionali, anche al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia addetto ai servizi elettorali.

In merito a questo disegno di legge la Commissione affari costituzionali espresse, il 15 luglio scorso, parere favorevole a condizione che l'autorizzazione venisse limitata al periodo di tempo corrispondente a quello previsto per lo svolgimento del lavoro delle commissioni circoscrizionali.

Nella seduta del 17 luglio ebbe inizio la discussione sul disegno di legge ed il Governo presentò un emendamento mirante ad estendere l'autorizzazione anche al personale addetto all'ufficio centrale per il *referendum*. La Commissione affari costituzionali il 23 luglio espresse parere favorevole riguardo al primo comma dell'emendamento del Governo, che prevedeva appunto l'estensione dell'autorizzazione al personale addetto all'ufficio centrale per il *referendum*, ma espresse altresì parere contrario in ordine al secondo comma, che prevedeva l'estensione dell'autorizzazione al personale addetto ai centri elettronici, perché tale personale godeva già di un'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario in base ad un altro provvedimento legislativo.

Il giorno precedente la Commissione bilancio aveva invece manifestato parere favorevole sia sul disegno di legge sia sull'emendamento.

Nella seduta del 23 luglio la nostra Commissione prese atto del parere della Commissione affari costituzionali sull'emendamento governativo, ma invitò la Commissione stessa a rivedere il parere precedentemente espresso (il 15 luglio) sul testo originario del disegno di legge, con particolare riferimento alla condizione cui era stato subordinato il parere favorevole. Il 2 ottobre scorso la Commissione affari costituzionali ha tuttavia deliberato di confermare il parere già espresso il 15 luglio.

Il Governo ha allora formulato un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1, rinunciando altresì al secondo comma dell'emendamento aggiuntivo, con il quale si voleva estendere il lavoro straordinario anche agli addetti ai centri elettronici. Però, secondo il mio giudizio, anche il nuovo emendamento del Governo richiederebbe un nuovo parere della Commis-

sione affari costituzionali, ed allora ho formulato a mia volta un subemendamento per superare questo ostacolo, in quanto il disegno di legge è in discussione da molto tempo.

A questo punto, mi sembra che la situazione sia matura per passare finalmente agli articoli e pervenire all'approvazione, con le necessarie modifiche, del disegno di legge, assorbente rispetto alla proposta di legge.

PERANTUONO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione degli emendamenti e del disegno di legge nel suo complesso non perché le sue finalità non siano valide, ma perché il testo in discussione, che modifica la legge n. 39 del 1975, rende evidente ancora una volta la disorganicità del modo di legiferare del Parlamento mentre, al contrario, questo problema dovrebbe essere affrontato in maniera più ordinata nell'interesse stesso dei lavoratori.

Questo mio intervento vuole essere semplicemente una sottolineatura di esigenze reali: la modifica *ad horas* di una legge del 1975 dimostra che il Parlamento, nel legiferare, si distrae!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi rimetto alle dichiarazioni già rese dal Governo nel corso della discussione, concordando con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, restando stabilito, se non vi sono obiezioni, che viene assunto come testo base quello del disegno di legge n. 3849.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di 80 ore mensili, prevista dall'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, si applica anche nei confronti del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, addetto ai servizi elettorali, in occasione delle consultazioni popolari che si svolgeranno nell'anno 1975, per il periodo intercorrente dal 90°

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

giorno prima delle consultazioni sino al 30° giorno successivo a quello delle consultazioni stesse.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

L'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di 80 ore mensili, prevista dall'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, si applica anche nei confronti del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, addetto ai servizi elettorali, in occasione delle consultazioni popolari che si svolgeranno nell'anno 1975, per il periodo corrispondente a quello previsto dalla legge per lo svolgimento dei servizi predetti e intercorrente dal 90° giorno prima delle consultazioni sino al 30° giorno successivo a quello delle consultazioni stesse.

L'autorizzazione è estesa nei confronti del personale addetto ai servizi dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in occasione della verifica di legittimità delle richieste di referendum e per il periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 30 dicembre 1975.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il primo comma di questo emendamento è inteso a recepire la condizione cui la Commissione affari costituzionali ha subordinato il parere favorevole espresso il 15 luglio.

Il secondo comma riproduce, dell'emendamento presentato il 17 luglio, la parte che ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni affari costituzionali e bilancio (è, cioè, il primo comma di quell'emendamento).

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma dell'emendamento del Governo, sopprimere le parole: « e intercorrente dal 90° giorno prima delle consultazioni sino al 30° giorno successivo a quello delle consultazioni stesse ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Come ho accennato, questa modifica mi sembra necessaria per un più completo recepimen-

to della condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho difficoltà a modificare l'emendamento del Governo nel senso richiesto dal relatore.

PRESIDENTE. Il Governo ha modificato il suo emendamento come segue:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

L'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di ottanta ore mensili, prevista dall'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, si applica anche nei confronti del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, addetto ai servizi elettorali, in occasione delle consultazioni popolari svoltesi nell'anno 1975, per il periodo corrispondente a quello previsto dalla legge per lo svolgimento dei servizi predetti.

L'autorizzazione è estesa nei confronti del personale addetto ai servizi dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in occasione della verifica di legittimità delle richieste di referendum e per il periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 30 dicembre 1975.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Lo accetto. Cade, ovviamente, il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale di cui al precedente articolo in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 1975, sarà provveduto con trasferimento dal capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 maggio 1974.

Nella seduta del 20 novembre 1975 si è svolta la discussione sulle linee generali ed è iniziata la discussione degli articoli.

Sostituirò nella seduta odierna il relatore, onorevole Speranza, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta stessa.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

ART. 1.

Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, è elevato a lire 30.000, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 1974.

PERANTUONO. Desidero domandare se per gli ufficiali siano già previsti dalle norme vigenti benefici uguali a quelli in favore dei sottufficiali.

PRESIDENTE. Le norme attuali non lo prevedono. Vi è quindi una estensione dei benefici stessi agli ufficiali.

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 20 novembre il relatore, onorevole Speranza, aveva presentato il seguente emendamento (che anch'io ripropongo):

Al primo ed al secondo comma, sostituire le parole: « 1° gennaio 1974 » con le altre: « 1° gennaio 1976 ».

La Commissione bilancio, nella seduta del 26 novembre successivo, ha espresso parere favorevole.

PERANTUONO. Anch'io sono d'accordo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo conferma il parere favorevole già espresso sia sull'emendamento sia sul provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Speranza, fatto proprio da me ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 2.

Alla maggiore spesa annua, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio iscritti al capitolo 1149 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1974 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Nella seduta del 20 novembre il relatore Speranza aveva presentato il seguente emendamento ((che del pari io ripropongo):

Sostituire la cifra: « 1149 » con l'altra: « 2009 » e le parole: « anno finanziario 1974 » con le altre: « anno finanziario 1976 ».

Anche su questo emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Speranza, fatto proprio da me ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1916).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 marzo 1973.

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione, già proposto nella scorsa legislatura, è stato ripresentato nell'attuale. Esso si prefigge di ristrutturare la composizione del consiglio d'amministrazione del personale degli archivi notarili. In sostanza, si prevede l'elezione diretta dei rappresentanti del personale e l'ampliamento del numero degli stessi in modo da adeguare le vigenti disposizioni sia all'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (che eleva il numero minimo necessario dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione delle amministra-

zioni ed aziende autonome dello Stato) sia all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (secondo il quale il consiglio di amministrazione per il personale della carriera direttiva e per quello ausiliario ed operaio deve essere unico).

Attualmente, del consiglio d'amministrazione fanno parte: il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede, il direttore dell'ufficio centrale ed un ispettore generale degli archivi notarili, nonché due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del consiglio.

Per queste ragioni raccomando l'approvazione in via definitiva del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Gli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, sono sostituiti dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili è composto:

a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;

b) dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi;

c) da un ispettore generale degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a conservatore capo;

d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249,

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi stessi, con qualifica non inferiore a conservatore superiore ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera c) sostituire le parole: « ispettore generale » con le seguenti: « dirigente superiore ».

Alla lettera c) sostituire le parole: « conservatore capo » con le seguenti: « primo dirigente ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di due emendamenti formali per adeguare il disegno di legge che andiamo ad approvare alle nuove dizioni introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 1972, n. 748.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole a questi emendamenti.

Vorrei a mia volta proporre un emendamento formale, tendente ad unificare la lettera d) con l'alinea successivo. In tal modo il testo sarebbe più chiaro.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo alinea, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento »;

conseguentemente, sopprimere il terzo alinea.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, è sostituito dal seguente:

« I componenti titolari e supplenti del consiglio di amministrazione e quelli della commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili sono nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreti del Ministro di grazia e giustizia ».

(È approvato).

PENNACCHINI. Dal momento che questo disegno di legge deve tornare al Senato, proporrei di emendare il titolo, sostituendo, nell'ultima parte di esso, alla dizione « composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili » quella più precisa, dal momento che si va ad istituirne uno solo, di « composizione del consiglio di amministrazione degli archivi notarili ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Il plurale è stato usato perché gli articoli 28 e 29 della legge del 17 maggio 1952 e gli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica si riferiscono ai consigli di amministrazione degli archivi notarili e non ad un unico consiglio di amministrazione. Se proprio ritiene che si tratti di

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

una questione importante, l'onorevole Pennacchini dovrebbe proporre come titolo: « Composizione del consiglio di amministrazione degli archivi notarili ».

PENNACCHINI. Non si tratta di questione che mi angoschia! Dal momento che vi sono delle perplessità, non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge D'Arezzo e Speranza: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati D'Arezzo e Speranza: « Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria ».

PERANTUONO. Preannuncio che nella prossima seduta il gruppo comunista ne chiederà la rimessione all'Assemblea.

Si tratta di un provvedimento che per la sua importanza e la sua portata innovativa del sistema finanziario richiede un dibattito e un confronto il più ampio possibile.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa dichiarazione che peraltro sarà produttiva di effetti soltanto quando, con il prescritto numero di firme, sarà presentata la richiesta di rimessione.

Se non vi sono obiezioni, tuttavia, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge: Senatori Coppola e Sica; Viviani ed altri (*testo unificato approvato dalla II Commissione permanente del*

Senato); Senatore Viviani (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*); in un testo unificato e con il titolo: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (3123-3953):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Estensione in favore del personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975 » (3849):

Presenti	23
Votanti	14
Astenuti	9
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La proposta di legge Lapenta n. 3733 è pertanto assorbita.

Disegno di legge: « Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia » (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2957):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili » (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1916):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

Hanno preso parte alla votazione dei progetti di legge nn. 3123-3953, 2957 e 1916:

Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Gargani, Innocenti, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Padula, Pennacchini, Perantuono, Revelli, Spagnoli, Speranza, Stefanelli, Terranova, Valiante.

Hanno preso parte alla votazione del disegno di legge n. 3849:

Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Gargani, Innocenti, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Mi-

cheli Pietro, Misasi, Padula, Pennacchini, Revelli, Speranza, Valiante.

Si sono astenuti dalla votazione del disegno di legge n. 3849:

Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Spagnoli, Stefanelli, Terranova.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO